

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

VISTO il Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari";

VISTO il D.M. 18 febbraio 1993 recante "Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità";

VISTO il Decreto ministeriale 20 novembre 2000, recante "Registrazioni e convenzioni con gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari ai fini dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale";

VISTA la Decisione della Commissione n. 2004/292/CE del 30 marzo 2004 relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 18971 del 5 agosto 2016 recante: "Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale" e successive proroghe di efficacia;

VISTA la nota DGSAF prot. 19287 del 10 agosto 2016 relativa alle istruzioni operative delle Misure straordinarie di controllo su tutto il territorio nazionale per la Dermatite Nodulare contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease);

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/2009 della Commissione del 15 novembre 2016 che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri e che stabilisce le condizioni per la movimentazione di bovini vivi, ruminanti selvatici in cattività e alcuni loro prodotti da aree elencate nella parte I dell'allegato I (zone indenni con vaccinazione) e da aree elencate nella parte II dell'allegato I (zone infette);

TENUTO CONTO della "Scientific Opinion on lumpy skin disease - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW)" del mese di gennaio 2015 e dei risultati di quanto riportato nel report "EFSA/DG SANTE workshop "Strengthening regional cooperation in South East Europe and Middle East for prevention and control of Lumpy Skin Disease (LSD)" del mese di maggio 2016;

RILEVATA la necessità di monitorare la corretta applicazione delle misure di contrasto alla diffusione della malattia;

Considerato che la Decisione di esecuzione (UE) n 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016, stabilisce alcune deroghe al divieto di spedizione di bovini vivi, ruminanti selvatici in cattività, sperma ovuli ed embrioni e di taluni prodotti a rischio dai Paesi interessati dai divieti;

Considerato che per l'applicazione di tali deroghe la Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016, prevede in taluni casi una valutazione del rischio soddisfacente sulle misure di contrasto alla diffusione della malattia, approvata dalle Autorità competenti del Paese di transito e di destinazione e in altri casi misure di canalizzazione necessariamente condivise e che non sussistono accordi in tal senso tra l'Italia e i Paesi interessati dalla medesima decisione:

RITENUTO pertanto di abrogare le misure contenute nel Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 18971 del 5 agosto 2016 e successive proroghe adottate rispettivamente con dispositivi DGSAF prot. 22356 del 28 settembre e prot. 24914 del 28 ottobre 2016;

RILEVATO che la Lumpy Skin Disease è una malattia esotica per l'Italia e che la sua eventuale introduzione arrecherebbe notevoli danni economici al patrimonio zootecnico bovino nazionale e gravi ricadute sul sistema produttivo nazionale, anche in termini di export e scambi intracomunitari e che, pertanto, occorre applicare adeguate misure di salvaguardia, coerentemente con le finalità della Decisione;

VISTO l'articolo 269 del Regolamento (UE) n. 429/2016 recante "Misure supplementari o più rigorose adottate dagli Stati Membri";

DISPONE

Articolo 1

- 1. Al fine di prevenire il rischio di introduzione del virus della Lumpy Skin Disease (Dermatite nodulare contagiosa dei bovini), di seguito LSD, sul territorio nazionale, sono individuate, in via cautelativa, le misure di cui al presente articolo.
- 2. Sono vietati l'introduzione e il transito sul territorio nazionale di bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività come definiti all'articolo 2 della Decisione di esecuzione (UE) n 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016, provenienti da aziende situate in aree elencate nella parte II dell'Allegato I della medesima Decisione.
- 2. Gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) richiedono che:

- a) ai sensi del comma 5, articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.28, gli operatori primi destinatari delle partite di bovini da allevamento e/o da ingrasso, e ruminanti selvatici in cattività provenienti da aziende situate in aree elencate nella parte I dell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016 e da tutto il territorio degli Stati Membri non interessati dalla malattia ma confinanti con i Paesi infetti, notifichino con 48 ore di anticipo l'arrivo delle partite a destino;
- b) le partite di animali provenienti da aziende situate in aree elencate nella parte I dell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016, senza frazionamento, siano sottoposte a controlli a sondaggio, in applicazione dell'articolo 14 *bis*, comma 1 del Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, da parte dell'Autorità competente, che predisporrà il vincolo sanitario presso i luoghi di prima destinazione della partita e un periodo di quarantena della durata di 10 giorni, durante il quale è vietata qualsiasi movimentazione degli animali ed è prevista l'effettuazione di esami clinici il giorno dell'arrivo, al quinto giorno e alla fine della prescritta quarantena;
- c) le partite di animali provenienti da tutto il territorio degli Stati Membri non interessati dalla malattia ma confinanti con i Paesi infetti, senza frazionamento, siano sottoposte a controlli a sondaggio, in applicazione dell'articolo 14 *bis*, comma 1 del Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, da parte dell'Autorità competente, che predisporrà il vincolo sanitario presso i luoghi di prima destinazione della partita e un periodo di quarantena della durata di 10 giorni, durante il quale è vietata qualsiasi movimentazione degli animali; è prevista l'effettuazione di esami clinici il giorno dell'arrivo e di test PCR il giorno dell'arrivo, ripetuti al settimo giorno al fine di individuare tutte le forme di malattia in incubazione. I prelievi per i test PCR devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità di campionamento in grado di rilevare la prevalenza del 5% con il 95% di confidenza. In caso di esito positivo al test, si applicano le disposizioni di cui alla nota DGSAF prot. 19287 del 10 agosto 2016;
- d) l'Autorità competente che ha effettuato i controlli di cui alle lettere b) e c) inserisce gli esiti dei controlli effettuati nella parte 3 del certificato TRACES di scorta agli animali.
- 3. Durante il periodo di quarantena di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le misure di biosicurezza, previste dalla normativa vigente, ivi comprese la protezione degli animali attraverso l'uso di insetto repellenti applicati sugli stessi e di insetticidi aspersi nell'ambiente di stabulazione.
- 4. Tutti i bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività come definiti all'articolo 2 della Decisione di esecuzione (UE) n 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016 destinati direttamente alla macellazione provenienti da aziende situate in aree elencate nella parte I dell'Allegato I della medesima Decisione o dal territorio di Stati Membri non interessati da LSD ma confinanti con Paesi infetti, devono essere macellati entro le 24 ore dall'arrivo presso l'impianto di macellazione.

Articolo 2

1. Sono vietati l'introduzione e il transito sul territorio nazionale di sperma, ovuli ed embrioni di cui all'articolo 7 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016, provenienti da aziende situate in aree elencate nell'Allegato I della medesima Decisione.

Articolo 3

1. Sono vietati l'introduzione e il transito sul territorio nazionale di sottoprodotti di cui all'articolo 8 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016, provenienti da aziende situate in aree elencate nell'Allegato I della medesima Decisione;

Articolo 4

1. Sono vietati l'introduzione e il transito sul territorio nazionale di pelli e cuoi che non abbiano subito alcun trattamento o sottoposti al solo processo di essiccazione, come definito al punto 28 lettera (a) dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 142/2011, provenienti da aziende situate in aree elencate nell'Allegato I della medesima Decisione.

Articolo 5

1. L'operatore o il conducente di veicoli adibiti al trasporto di animali che ritornano vuoti dalle zone di cui all'allegato I, prima del rientro in Italia deve provvedere ad adeguate operazioni di pulizia, disinfezione e disinsettazione del mezzo e fornirne prova mediante apposita attestazione datata e sottoscritta dalla struttura che ha eseguito tali operazioni.

Articolo 6

1. Le Regioni e Province Autonome, per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL, e gli UVAC, per le parti di propria competenza, vigilano sulla corretta applicazione del presente dispositivo.

Articolo 7

1. Le misure cautelari di cui al presente dispositivo sono comunicate alla Commissione UE e pubblicate sul portale del Ministero della salute.

Articolo 8

- 1. Il presente dispositivo abroga e sostituisce il dispositivo DGSAF prot. n. 18971 del 5 agosto 2016 citato nelle premesse.
- 2. Il presente dispositivo resta in vigore per tutto il periodo di vigenza della Decisione di esecuzione (UE) n 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016 e può essere modificato con dispositivo dirigenziale del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e normativa comunitaria.

Roma, 29 novembre 2016

PER IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio Borrello

IL DIRIGENTE

Dott. Pierdavide Lecchini